



# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

## PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N° 63 – 2018

**Oggetto:** Istituzione dei divieti di accesso e transito pedonale presso la banchina demaniale del Molo F.lli Bandiera in uso alla Capitaneria di Porto antistante la Palazzina assentita in concessione alla Lega Navale-Sezione di Trieste per lavori di manutenzione straordinaria.

**Richiesta:** dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP per il Veneto-Trentino Alto Adige - F.V.Giulia – Sede Coordinata di Trieste.

**Impresa esecutrice:** Pertot S.r.l..

**Durata dei lavori:** 2 (due mesi).

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

**VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

**VISTI** il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

**TENUTO** conto della nota del Provveditorato Interregionale per le OO.PP di data 10 settembre 2018 con la quale viene richiesta la disponibilità della banchina del Molo F.lli Bandiera in uso alla Capitaneria antistante l'edificio della Lega Navale-Sezione di Trieste per destinarla ad area di cantiere a servizio delle opere di manutenzione straordinaria per un periodo durata di due mesi.

**VISTO** il Verbale di Consegna della Capitaneria di Porto n°512 del 31.10.2012;

**VISTO** L'Atto Pluriennale n°6.2010 della Lega Navale – Sezione di Trieste;

**RAVVISATA** la necessità di predisporre, nelle suddette aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso;

### ORDINA

**Art. 1.** Lungo il tratto di banchina del Molo F.lli Bandiera, indicativamente evidenziato in velatura di colore giallo, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza E.A.P.T. n°11-1993 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti con esecutività immediata per la durata di due mesi e comunque fino a conclusione dei lavori in questione i divieti d'accesso e transito pedonale.

**1.1** - In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso, e il transito pedonale:

- al personale dell'impresa esecutrice dei lavori, del Provveditorato Interregionale per le OO.PP e/o altri autorizzati;
- ai mezzi e personale in servizio di ordine pubblico e soccorso.

continua Ordinanza 63/2018

Interregionale per le OO.PP, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

**2.1** – acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta presso Amministrazioni/Autorità competenti (Questura, Comune, etc.) secondo le normative vigenti;

**2.2** – sollevare l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

**2.4** – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

**2.5** – garantire la massima sicurezza alle persone e cose presenti all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso una propria valutazione dei rischi e l’adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie al fine di garantire la sicurezza e l’eventuale applicazione di quanto stabilito dall’Ordinanza AdSPMAO n.4/2018 inerente la gestione delle emergenze, provvedendo a nominare un responsabile per tali funzioni;

**2.6** – osservare e far osservare nell’ambito dell’area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle attività svolte;

**2.7** – riportare allo stato pristino, al termine dell’evento di cui in premessa, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

**Art. 3** – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it).

**Art. 4** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l’inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

**13 SET. 2018**

Il Presidente  
(Zeno D’Agostino)

